

# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia



***Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2019**

## Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria.....	3
Art. 3 - Effetti e procedure .....	3
Art. 4 - Verifiche in caso di rilascio di nuove istanze.....	4
Art. 5 - Verifica delle istanze già autorizzate.....	4
Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....	4
Art. 7 - Norma di rinvio .....	4

## **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento dà attuazione all'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.<sup>1</sup>
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, i quali sono tenuti a cooperare con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate tributarie relativamente alle quali il Comune è solo destinatario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini del presente regolamento è in situazione di irregolarità tributaria il soggetto a carico del quale emerga un debito non saldato, certo liquido e esigibile per tributi locali, anche a titolo di sanzione, derivante da omessa o infedele denuncia, oppure da parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, non sospeso amministrativamente o giudizialmente e di importo non inferiore a euro 350,00.
2. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la situazione di irregolarità è limitata alla posizione tributaria riferita allo svolgimento dell'attività stessa.

## **Art. 3 - Effetti e procedure**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali, produttive o di servizi e che sono in posizione di irregolarità tributaria non sono rilasciate licenze, autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti assentivi concernenti l'esercizio di tali attività, né sono consentiti i relativi rinnovi così pure sono sospese le attività avviate mediante le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.).
2. Nel caso di irregolarità successiva al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'ufficio competente notifica all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei quindici giorni successivi viene emesso e notificato provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora l'irregolarità non sia eliminata entro

---

<sup>1</sup>1. Art. 15 ter: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".

- il predetto termine di novanta giorni, i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo vengono revocati o viene inibita la prosecuzione dell'attività.
3. I contribuenti potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o, in caso di importo superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00), fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
  4. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il riemergere della posizione di irregolarità tributaria.
  5. Per i tributi affidati a terzi la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi con le modalità definite in sede contrattuale.

#### **Art. 4 - Verifiche in caso di rilascio di nuove istanze**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

#### **Art. 5 - Verifica delle istanze già autorizzate**

In sede di prima applicazione ed entro centoottanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza almeno semestrale, l'ufficio Tributi provvede a inviare agli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni attive l'elenco dei soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria.

#### **Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali soggetti affidatari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

#### **Art. 7 - Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.